

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
N. 3252 del 28/12/2021**

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 3402 del 23/12/2021

**OGGETTO:** Rinnovo certificato di sicurezza X509 – SIOPE+, per il periodo di 3 (tre) anni dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, attraverso la procedura ODA – Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, affidamento alla società T

**CIG. ZD63492D2A**

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

**visto** il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

**visto** il decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “*Affidamento incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021*”;

**vista** la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “*Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021*” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata;

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

**premess**o che con l’articolo 1, comma 533 della legge 232 del 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze ha previsto un intervento di sviluppo del SIOPE denominato SIOPE+, con l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

**vista** la determinazione direttoriale n. 4043 del 21 dicembre 2018 cui si rinvia a *relationem*, con la quale è stato affidato alla società TINN SRL il servizio “*Soluzioni e servizi per l’invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+, comprensivo del canone per il servizio applicativo (manutenzione e assistenza) per anni due (scadenza 31/12/2021)*”, attraverso la procedura Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**vista** l’email del 22 novembre 2021 inviata dalla società TINN SRL che comunica la scadenza del certificato di sicurezza X509, e con la possibilità di rinnovo con Ordine di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ;

**vista** l’email del 21 dicembre 2021 con la quale il Responsabile della PO “*sistemi informatici*” richiede il rinnovo del certificato sopra citato ;

**rilevato** che il certificato è necessario per consentire alle piattaforme software dell’Ente l’interfacciamento con il sistema SIOPE+ della Banca d’Italia e per questo motivo risulta necessario procedere urgentemente al rinnovo di acquisto del certificato digitale prima della data di scadenza;


**ritenuto** opportuno, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante ODA - Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la natura tecnica del servizio e per la sua configurazione, si rende necessario avvalersi dello stesso fornitore TINN SRL per il rinnovo del suddetto certificato digitale;


**visto** il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2019, n. 50, recanti “*Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “*le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la **consultazione dei cataloghi elettronici** del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre*”;

**considerato** che la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**considerato** che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “*Codice dell’Amministrazione digitale*” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

**considerato** che la spesa complessiva, ritenuta congrua dal RUP anche in riferimento ai prezzi di mercato, ammonta ad € 120,00 IVA esclusa (come da ordine di acquisto sul sistema e-procurement del MEPA);





**visto** l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018) *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;*

**visto** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.*

**visto** il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

*“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine **“procedono”**) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;*

**considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);*

**considerato** il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*”;

**considerato che** l'operatore economico oggetto del presente affidamento, ha eseguito a regola d'arte il precedente e simile affidamento per le medesime finalità commissionato dall'Ente oltre ad offrire un prezzo competitivo ed essere un affidabile contraente;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente la fornitura di cui trattasi;

**visto** l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

*“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;*

**visto il par. 4.1.3** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

**visto** l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

*“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

**visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per*

*l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;*

**vista** la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “*Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva*” che prevede espressamente che: “*che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici*”;

**considerata** l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per l'esiguità dell'importo e per la convenienza economica dell'affidamento;

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*”;

**considerato** opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

**visto** il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)*”;

**vista** la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: “*L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*”;

**verificata** la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 28216294 del 18 ottobre 2021 e scadenza validità 15/02/2022;

**constatato** che i commi 986 e 989 stabiliscono nella Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) che dal 1° marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a controllare gli adempimenti fiscali dal sito dell'Agenzia dell'Entrate per importi pari inferiore a € 5.000,00 ;

**verificato** positivamente l'assenza delle annotazioni sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23/12/2021;

**considerato** che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della “*Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022*”, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del

“Regolamento” (D.M. n.14/2018) quanto di importo inferiore a €. 40.000,00, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30 settembre 2021;

**visto** l’art.113, comma 5-bis. del D.lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;

**visto** l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

*“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”*;

**visto** l’art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: *“L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:*

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell’art. 113, comma 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell’esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione”*;

**visto il par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

*“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”*;

**visto** che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvencono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all’art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

**tenuto conto** che le apposite dotazione sono previste nei Cap. 66062 avente per oggetto *“sistemi informatici e di telecomunicazioni”*, art. 6, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

**visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

**visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* e *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”*;

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: *“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”*;

**vista** la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: *“Legge di stabilità regionale 2021”*;

**vista** la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”* con la quale all’art. 6 *“Approvazione dei bilanci degli enti”* alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

**visto** lo Statuto dell’Ente;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

## D E T E R M I N A

1. **di approvare** l’Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico sul MEPA- ODA n.6561770 avente ad oggetto *“rinnovo certificato sicurezza X509 – SIOPE+”*, **per il periodo di 3 (tre), dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;**
2. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, mediante Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ODA, per il servizio di cui sopra alla società TINN SRL Via G. De Vincetiis sn – 64100 Teramo (TE), Codice Fiscale e Partita n. 00984390674;
3. **di impegnare** la somma di € 146,40 IVA inclusa, missione 01, programma 08, titolo 1, capitolo 66062 *Art. 6* avente per oggetto *“sistemi informatici e di Telecomunicazioni ”* del bilancio di previsione 2021 a, a favore alla società TINN SRL Via G. De Vincetiis sn – 64100 Teramo (TE), Codice Fiscale e Partita n. 00984390674;
4. **di dare atto** che il CIG è **ZD63492D2A;**
5. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
7. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il l’Ing. Leonardo Farnesi;
8. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
9. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell’Amministrazione ed al RUP;
1. **di procedere** alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement per le Amministrazioni;

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**FATA SAVERIO** in data **23/12/2021**

---

### VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **23/12/2021**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	66062	2803	1	01	08	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	146,40

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **27/12/2021**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **27/12/2021**

---

### ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3402 del 23/12/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **28/12/2021**